

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 GENNAIO 1994 N. 244

Regolamento concernente il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e 12;

Sentita la Società degli autori ed editori;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'art. 103, quarto comma della legge 21 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, può essere tenuto con mezze e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data.

Art. 2

1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:

- a. titolo del programma;
- b. nome dell'autore, o suo pseudonimo, e sua nazionalità;
- c. nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;



d. data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.

2. L'esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1.

Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese d'origine.

4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in particolare all'art. 64 bis, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato.

5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riportate su dette etichette o frontespizi.

6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.

Art. 3

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l'esemplare dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 4

1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto.

2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

- a. nome e domicilio del richiedente;
- b. natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;
- c. nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme;
- d. programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;
- e. diritti ceduti;
- f. generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.

3. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 5

1. A fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi all'archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore o dell'elaboratore, nonché del richiedente la registrazione.

Art. 6

1. La presentazione al competente ufficio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) di dichiarazioni e altri documenti ai fini della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dovrà apporre timbro, firma e data di ricevimento.

Art. 7

1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, ad esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque può prendere visione e ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.

Art. 8

1. Qualunque istanza per registrazioni, visura di atti, copia di atti o ricerche deve essere redatta su carta da bollo.

Art. 9

1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all'art. 7 sono dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) i seguenti diritti fissi:

- a. per ciascun programma da registrare € 92,618 (L. 179.335) (centocinquantacinquemila);
- b. per ciascun atto da registrare € 83,66 (L. 161.980) (centoquarantamila);
- c. per ciascuna visura di registrazione € 2,99 (L. 5.785) (cinquemila);



- d. per ciascuna visura di documenti o atti € 11,96 (L. 23.140) (ventimila);
- e. per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti o atti € 0,60 (L. 1.157) (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.

...omissis....